

SENATO DELLA REPUBBLICA

7^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste
e telecomunicazioni, marina mercantile)

GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO 1955

(43^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORBELLINI

INDICE

Disegni di legge:

« Modifica dell'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1175, sulle acque e sugli impianti » (736) (Di iniziativa del senatore Spezzano) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 769, 773
CANEVARI	773
COLOMBO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	769, 771, 773
CROLLALANZA	772
SPEZZANO	769, 773

« Concessione di un contributo annuo di lire 50 milioni a favore della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca (F.A.R.P.) » (750) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	763, 765, 767, 768
CANEVARI	767
CAPPELLINI	767
CERABONA	768
PORCELLINI	767
TAMBRONI, <i>Ministro della marina mercantile</i>	766, 767, 768
VACCARO, <i>relatore</i>	763, 766

« Provvidenze a favore dei sinistrati dal terremoto del marzo 1952 in provincia di Catania » (764) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 754, 755
AMIGONI, <i>relatore</i>	754, 755
CERABONA	755
COLOMBO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	755

« Fissazione di un nuovo termine per la esecuzione dei lavori di un primo tronco (Milano-Po) della linea navigabile di seconda classe Milano-Venezia » (765) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	757, 762, 763
AMIGONI	760, 762
BUIZZA, <i>relatore</i>	757, 763
CAPPELLINI	759
CERABONA	761, 762
COLOMBO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	761, 762, 763
CROLLALANZA	760
TERRAGNI	760

« Autorizzazione di una maggiore spesa di lire un miliardo per il completamento della ferrovia metropolitana di Roma e per la provvista del materiale rotabile di prima dotazione » (862) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	774
ARIOSTO, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	774
BUIZZA	774
CAPPELLINI	774

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Amigoni, Barbaro, Buizza, Canevari, Caporali, Cappellini, Cerabona, Corbellini, Crollalanza, Massini, Molinari,

Porcellini, Rizzatti, Romano Domenico, Sanmartino, Terragni, Vaccaro e Voccoli.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Flecchia e Pasquali sono sostituiti rispettivamente dai senatori Spezzano ed Agostino.

Intervengono il Ministro della marina mercantile Tambroni e i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Colombo e per i trasporti Ariosto.

PORCELLINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Provvidenze a favore dei sinistrati dal terremoto del marzo 1952 in provincia di Catania** » (764) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvidenze a favore dei sinistrati dal terremoto del marzo 1952 in provincia di Catania », già approvato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro sul provvedimento in esame: « Il disegno di legge si riferisce, per copertura, al provvedimento relativo alle variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1953-54. Tale disegno di legge, approvato dalla Commissione finanze e tesoro, è ora sottoposto all'esame dell'Assemblea, ma la sua attuabilità è a sua volta legata all'approvazione, da parte della Camera dei deputati, del disegno di legge relativo all'utilizzo delle disponibilità di esercizi chiusi. Per quanto riguarda il merito si richiama l'attenzione della 7^a Commissione sull'articolo 1 lettera d), in relazione all'articolo 3, secondo comma, ove è detto che il contributo del 50 per cento può essere concesso anche per opere già eseguite senza previa comunicazione al Genio civile. L'indagine postuma dell'Ispettorato di agricoltura difficilmente riuscirà a stabilire la *status quo ante*, e la conseguente entità delle opere eseguite. Perciò abusi e frodi diventano possibili. Per quel che riguarda poi l'articolo 5 non si comprende l'opportunità della

esenzione da tasse di registro, da tasse di concessione governativa, da quella ipotecaria e da quella di volture catastali. La Commissione finanze e tesoro ha più volte rilevato che bisognerebbe porre una buona volta termine alle esenzioni fiscali, che sono di grave danno alla finanza e di gravissimo disturbo all'Amministrazione finanziaria ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

AMIGONI, relatore. Per quanto si riferisce alla copertura della spesa, è opportuno rilevare che dopo l'estensione del parere è intervenuta l'approvazione della Camera e del Senato al provvedimento recante variazioni allo stato di previsione 1953-54, mentre il disegno di legge relativo all'utilizzo delle disponibilità di esercizi chiusi è stato approvato dalla Camera e se ne prevede l'approvazione da parte della nostra Assemblea tra qualche giorno. Quindi il ritardo da parte nostra nell'approvare questo provvedimento, non ha portato alcun danno, anzi vorrei dire che siamo in anticipo.

Per quanto si riferisce all'osservazione relativa alla possibilità di abusi e frodi in sede di accertamenti, relativi alle opere eseguite senza la previa autorizzazione del Genio civile, l'osservazione pare giustificata; ma l'ultimo comma dell'articolo 3 dice chiaramente che « la concessione potrà essere effettuata soltanto per i lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dall'accertamento ».

D'altra parte mi pare chiaro che il Ministero abbia voluto tener conto che molti dei danneggiati sono piccoli proprietari che non hanno fatto la denuncia probabilmente per ignoranza. Riterrei opportuno tuttavia, approvando il disegno di legge nel testo trasmessoci dalla Camera, raccomandare al Ministero di dare disposizioni precise agli organi dipendenti perchè gli abusi temuti dalla 5^a Commissione, non abbiano a verificarsi. La 5^a Commissione esprime infine parere contrario alle esenzioni fiscali, però non ne fa una questione essenziale ...

I danni che dovrebbero essere riparati con la legge in esame superano i 2 miliardi di lire: costruzione di 150 alloggi per 350 milioni; sussidi per riparazioni di abitazioni pri-

vate, 500 milioni; sussidi per riparazione di edifici pubblici, di culto, istituti di beneficenza, 30 milioni, mentre i residui 170 milioni saranno adibiti a riparare i danni degli edifici rurali. Concludendo, poichè il provvedimento in esame si propone di venire incontro ai bisogni di questa popolazione danneggiata, che attende da tre anni, ritengo sia opportuno approvare il testo proposto affinché sia possibile venire entro breve tempo a concedere i sussidi per le opere previste.

CERABONA. Io sono favorevole all'approvazione di questo disegno di legge.

Debbo però far notare che all'articolo 1 si parla di costruzione di « ricoveri stabili » per le famiglie meno abbienti rimaste senza tetto. Cosa sono questi ricoveri? Se vogliamo veramente aiutare questi disgraziati dobbiamo provvedere alla costruzione di case, sia pure molto modeste, piccole costruzioni popolari, non di ricoveri, che dalle mie parti, in Basilicata, servono per le bestie. Il ricovero stabile diventa perennemente stabile. Quindi mi rivolgo all'onorevole Sottosegretario per avere l'assicurazione da parte del Governo che questi ricoveri siano di breve durata, sin quando cioè non sia possibile dare delle case.

Un'altra spiegazione desidererei nei riguardi dell'articolo 1. Come dice la lettera c), si danno sussidi in ragione del 50 per cento della spesa per riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata, limitatamente alle opere indispensabili ai fini dell'abitabilità. Un'eguale limitazione non è prevista per i fabbricati rurali di cui alla lettera d). Ma noi sappiamo che vi sono fabbricati rurali che valgono molto di più dei fabbricati urbani per ampiezza, per sistemazione, ecc. In molte provincie, specie nel sud, si costruiscono fabbricati rurali che valgono molto di più del fabbricato del piccolo paese di montagna.

AMIGONI, *relatore*. Il termine di « ricovero stabile » non deve far sorgere preoccupazioni. Infatti si legge nella relazione, presentata alla Camera dei deputati, che la somma prevista di 300 milioni deve servire per costruire circa 150 alloggi. Una spesa di circa 2 milioni per alloggio, secondo me, può dare la garanzia del tipo di fabbricato che si potrà costruire.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Si tratta di una questione formale più che di sostanza. Questo disegno di legge accetta la terminologia di tutta la legislazione precedente in materia. Il termine di « ricovero stabile » è adottato nella legge per la riparazione dei danni di guerra, come nella legge di pronto soccorso. In realtà non si tratta di ricoveri, ma di veri e propri alloggi. L'applicazione in concreto che è stata data anche alla legge sui danni di guerra subito dopo il 1945 è appunto in tal senso. Sono state costruite delle case, delle palazzine: questo il concetto a cui ci riferiamo, naturalmente proporzionando le caratteristiche di questi alloggi alla situazione in cui veniamo a costruirle ed alla condizione delle famiglie che li dovranno abitare. Anche per quanto riguarda i fabbricati rurali bisogna richiamarsi alla legislazione vigente in materia e precisamente a quella che trova la sua massima espressione nella legge sulla bonifica integrale dove il termine di fabbricato rurale è adottato per quei fabbricati per i quali è dato il contributo del 38 per cento nell'Italia meridionale, del 33 per cento nell'Italia settentrionale; si tratta cioè di quegli alloggi che rientrano tra gli investimenti fondiari e non di villini per cui non si dà il contributo ai sensi di legge.

CERABONA. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario per le spiegazioni che mi ha gentilmente fornite.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di 1 miliardo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1953-54 per provvedere, in dipendenza dei terremoti verificatisi nel marzo 1952 in provincia di Catania, nei Comuni che saranno determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro:

a) alla costruzione di ricoveri stabili per le famiglie meno abbienti rimaste senza tetto;

b) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa, per la riparazione o ricostruzione, escluso ogni ampliamento, decorazione ed abbellimento, di edifici pubblici e di uso pubblico, delle Amministrazioni provinciali e comunali, nonchè di edifici destinati ad uso di culto e di beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 648, ratificati dalla legge 10 agosto 1950, n. 784;

c) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa, per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata, limitatamente alle opere indispensabili ai fini dall'abitabilità;

d) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa, per la riparazione o ricostruzione dei fabbricati rurali, delle opere irrigue e di viabilità poderale, delle cisterne, dei muri di recinzione dei fondi e delle opere per sostegno del terreno.

Al riparto della spesa per gli interventi di cui alle precedenti lettere si provvederà con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro e con quello dell'agricoltura e delle foreste.

(È approvato).

Art. 2.

Anche in deroga alle vigenti disposizioni l'esecuzione dei lavori e la concessione dei sussidi di cui al precedente articolo è demandata al Provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia.

(È approvato).

Art. 3.

I sussidi di cui al precedente articolo 1, lettere b), c) e d), possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purchè gli interessati, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano data comunicazione al competente Ufficio del Genio civile, o questo abbia proceduto all'accertamento del danno.

Per le opere indicate nell'articolo 1, lettera d), la comunicazione può essere data al-

l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, che, in tal caso, procederà all'accertamento del danno, riferendone al Genio civile per gli effetti di cui al precedente comma.

La concessione potrà essere effettuata soltanto per i lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dall'accertamento.

(È approvato).

Art. 4.

Le domande per la concessione dei sussidi di cui alla presente legge debbono essere presentate ai competenti Uffici del Genio civile entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 5.

Gli atti ed i contratti relativi alle opere previste nella presente legge sono esenti dalle tasse di bollo e di concessioni governative, nonchè dei diritti catastali. Tali atti, se vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie. Per conseguire le suddette agevolazioni fiscali, occorre che ogni singolo atto o contratto contenga la contestuale dichiarazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici che esso è stipulato ai fini della presente legge.

(È approvato).

Art. 6.

Si applicano le disposizioni degli articoli 3, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge 1^o ottobre 1951, n. 1133.

(È approvato).

Art. 7.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con le disponibilità di cui al primo provvedimento di variazioni del bilancio per l'esercizio 1953-54.

(È approvato).

Art. 8.

Con decreti del Ministro del tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Fissazione di un nuovo termine per la esecuzione dei lavori di un primo tronco (Milano-Po) della linea navigabile di seconda classe Milano-Venezia** » (765) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Fissazione di un nuovo termine per la esecuzione dei lavori di un primo tronco (Milano-Po) della linea navigabile di seconda classe Milano-Venezia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BUIZZA, *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge per la fissazione di un nuovo termine per la esecuzione dei lavori del tronco Milano-Po della linea navigabile di seconda classe Milano-Venezia ha lo scopo di rendere operanti i termini stabiliti per la costruzione di quel primo tronco della linea stessa. Riasumo i precedenti provvedimenti legislativi ai quali essi si riallacciano, ricordando che con la legge 7 aprile 1917, n. 599, venne concessa a favore del comune di Milano, la costruzione del tronco da Milano a Lodi a Pizzighettone alla foce dell'Adda della linea navigabile di seconda classe Milano-Lodi-Cremona-Fiume Po-Cavanella Po-Conca di Brondolo (Chioggia-Venezia) e le opere per la esecuzione della predetta costruzione furono dichiarate (articolo 4) di pubblica utilità.

La convenzione stipulata il 26 febbraio 1917 tra lo Stato e il comune di Milano e approvata con la predetta legge, stabiliva all'arti-

colo 5 che il concessionario doveva cominciare i lavori entro un anno dalla data di approvazione del primo progetto parziale e svilupparli poi in modo da poter ultimare l'intera opera entro dieci anni dalla suddetta approvazione.

Col decreto-legge luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 740, fu istituito un ente autonomo con la denominazione di « Azienda portuale di Milano » per la costruzione e l'esercizio del porto di navigazione interna di quella città. Secondo l'articolo 1 del decreto-legge dovevano costituire il porto di Milano gli scali, commerciale e industriale, da costruirsi a capo della linea navigabile Milano-Lodi Fiume Adda-Fiume Po, fino alla foce, e da Cavanella Po alla Conca di Brondolo, la darsena di Porta Ticinese, le opere e gli impianti relativi.

Con l'articolo 2 del ricordato decreto luogotenenziale, a tale azienda fu fissata la durata di settant'anni e furono, tra l'altro, affidate: a) l'attuazione del progetto in data 20 gennaio 1918. (approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 60 del 15 marzo 1918) concernente la costruzione di un porto a capo della linea navigabile di seconda classe Milano-Lodi-Fiume Adda-Fiume Po, fino alla foce e da Cavanella Po alla Conca di Brondolo; b) l'attuazione del progetto (di pari data e approvato con lo stesso voto dal Consiglio superiore dei lavori pubblici), relativo ad opere nuove per il miglioramento della navigazione nella darsena di Porta Ticinese. All'articolo 6 del decreto luogotenenziale era stabilito che i lavori avrebbero dovuto essere iniziati entro sei mesi dalla data della comunicazione della avvenuta approvazione ministeriale dei progetti ed essere ultimati nel periodo di dieci anni per le opere di cui alla lettera a) e di due anni per quelle di cui alla lettera b). Tali opere con l'articolo 28, furono dichiarate di pubblica utilità. L'articolo 34 poi dichiara che « allo scadere del tempo stabilito per la durata dell'azienda portuale, le opere, gli impianti, i meccanismi, i materiali ferroviari e tramviari, i galleggianti ed i fondi accantonati per i rinnovamenti dei medesimi saranno devoluti allo Stato ».

Successivamente col decreto-legge luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 671 veniva appro-

vata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 21 marzo 1919 per il passaggio dal Comune all'Azienda portuale di Milano della concessione della costruzione del tronco da Milano per Lodi e Pizzighettone, alla foce dell'Adda, della linea navigabile di seconda classe Milano-Lodi-Cremona-Fiume Po, ecc.

Con l'articolo 2 dello stesso decreto si è stabilito che le facoltà accordate al comune di Milano, in ordine alle espropriazioni occorrenti per l'attuazione dell'opera con gli articoli 4, 5, 6 della legge 7 aprile 1917, n. 599, venivano deferite all'azienda portuale di Milano.

Il regio decreto-legge 17 dicembre 1922, n. 1665 sopprime, con decorrenza 1° gennaio 1923, le Aziende portuali di Milano, Cremona, Ferrara e Piacenza e revocò, alla stessa data, le concessioni per la costruzione del canale Milano-Lodi-Pizzighettone-Foce Adda, per la costruzione del canale di allacciamento del Po col Volano e per le opere di sistemazione del Sile tra Treviso e Casier. L'articolo 4 prevede che la gestione delle opere in corso di costruzione al 1° gennaio 1923, sia affidata, secondo la rispettiva competenza agli uffici del Genio civile di Milano-Cremona e Piacenza e prosegua, secondo le norme vigenti per gli appalti dei lavori di conto dello Stato.

La legge 24 agosto 1941, n. 1044, costituì, con sede in Milano, un ente autonomo per la costruzione delle opere di navigazione interna del canale Milano-Cremona-Po e dei porti di Milano e di Cremona con la denominazione di « Consorzio del canale Milano-Cremona-Po » del quale fanno parte lo Stato, la Provincia e il comune di Milano, la Provincia e il comune di Cremona. Tutte le opere e gli impianti del Consorzio vennero dichiarati di pubblica utilità ed obbligatori ad ogni effetto di legge, e per la loro esecuzione vennero riconosciute applicabili le disposizioni sulla navigazione interna del testo unico 11 luglio 1913, n. 959 — del Regolamento 17 novembre 1913, n. 1514 e della legge 7 aprile 1917, n. 599. Come si è visto, quest'ultima legge è il primitivo provvedimento legislativo che riguarda la linea navigabile di seconda classe Milano-Lodi-Cremona-Fiume Po-Cavanella Po-Conca di Brondolo (Chioggia-Venezia), al quale quindi la legge 24 agosto 1941, n. 1044 si riallaccia.

Nessun nuovo termine fu però posto per la esecuzione delle opere. La compilazione del progetto è tuttora in corso.

A questo punto ci si può chiedere quale sia la consistenza delle opere eseguite. Le difficoltà incontrate per il finanziamento delle opere, specie per le condizioni economiche dell'immediato dopoguerra (prima guerra), fecero sì che i lavori fossero ritardati. Comunque furono espropriati complessivamente 692 ettari di terreno, dei quali 608 per la costruzione del solo porto di Milano e dal 1919 alla fine del 1922 (epoca della messa in liquidazione dell'Azienda portuale) erano stati eseguiti in cifra tonda: 2 milioni di metri cubi di sbancamenti e di scavi generali nella zona dei porti e complessivi metri cubi 630 mila in tre tronchi di canale: il primo di circa 4 chilometri dall'avamposto al Lambro, il secondo di circa 3 chilometri nei pressi di Lodi e il terzo di circa 10 chilometri lungo l'Adda. Quasi 400 mila metri cubi di questi scavi sono nel terzo tronco. A seguito però delle varianti successivamente introdotte ai primitivi progetti, quest'ultimo tronco venne nuovamente interrato nell'immediato dopoguerra (seconda guerra), perchè con le varianti predette si abbandonò l'idea di sfociare in Po in prossimità alla foce dell'Adda e si progettò di raggiungere il Po a Cremona.

Con suo voto il 15 giugno 1951, n. 2444, il Consiglio superiore dei lavori pubblici approvò il progetto esecutivo del secondo stralcio del canale tra il Naviglio di Pavia ed il porto di Milano.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1946, numero 2150, fu riconosciuta la necessità di predisporre lo studio per la costruzione dell'idrovia Lago Maggiore-Adriatico, previe intese col Governo svizzero. Il canale navigabile Milano-Po fa parte integrante dell'idrovia italo-svizzera, la costruzione della quale è vivamente attesa e forma attualmente oggetto di attento studio da parte di una speciale Commissione che prosegue nel suo mandato insieme ad una delegazione del Governo svizzero.

È opportuno ricordare che nel Congresso per la navigazione interna nella Valle Padana, tenutosi a Ferrara nel maggio 1948 e nel Convegno analogo tenutosi a Venezia nel settembre 1954, ricordato nella discussione

alla Camera dei deputati, è stata riaffermata, da notevoli maggioranze di interessati, la non navigabilità del fiume Po, il quale forma l'alveo naturale prescelto dai provvedimenti legislativi ricordati. Questa inadatta funzione del Po ad un'efficiente navigazione di natanti da 600 tonnellate di stazza, è stata sostenuta fin dai primi studi sulla navigazione interna in Italia ed è stata forse uno dei principali motivi che hanno tanto ritardato l'esecuzione dell'opera.

È da augurarsi che gli studi della Commissione italo-svizzera portino ad avere finalmente idee *chiare* in proposito, come il Congresso di Ferrara ha stabilito che la navigazione si debba fare per acque *chiare*.

Di fronte a tante incertezze e titubanze che hanno dominato finora il problema, è naturale che alcuni proprietari, espropriati in base alle disposizioni ricordate, abbiano richiesto la retrocessione dei rispettivi beni e la Avvocatura dello Stato ha manifestato i propri dubbi sull'esito delle vertenze giudiziarie instaurate dagli interessati, sussistendo diversi elementi per sostenere che i termini posti dalle ricordate disposizioni di legge per l'esecuzione dei lavori ai fini della decadenza della dichiarazione di pubblica utilità, siano già trascorsi, pur se siano ancora in vigore quelli dei piani particolareggiati e se l'articolo 3 della legge 24 agosto 1941, n. 1044 dichiara di pubblica utilità tutte le opere ed impianti del Consorzio del canale navigabile Milano-Cremona-Po.

Quali che possano essere le determinazioni finali sull'esecuzione dell'opera, è evidente l'urgenza dell'approvazione del presente disegno di legge qualora si consideri la necessità dell'opera che ha riflessi nazionali ed internazionali, e il notevole danno che deriverebbe alla collettività se si dovesse mettere lo Stato nella condizione di dover restituire i terreni ai proprietari ad un prezzo comunque non superiore all'indennità di esproprio, a suo tempo corrisposta, ai sensi di quanto è disposto dagli articoli 60 e 63 della legge 1865, per poi doverli riespropriare al nuovo prezzo. Ed è altresì evidente che, quali che possano essere le determinazioni finali sulla esecuzione dell'opera, le aree destinate al porto di Milano, saranno in ogni modo impiegate a tale scopo. Il piano regolatore per la città di Milano, recentemente

approvato, prevede e inserisce in quella zona il suo porto.

Tuttavia se concordo con il disegno di legge sui termini della proroga al 31 dicembre 1970, che sembra ad ogni modo sufficiente a definire un'opera di mole eccezionale, per le considerazioni che si possono trarre da quanto sono venuto esponendo, propongo che sia leggermente emendato il testo del primo comma dell'articolo 1 nel modo seguente: « Per la costruzione del tronco da Milano alla foce dell'Adda della via navigabile di seconda classe Milano-Po-Adriatico o di altra opportuna variante è assegnato il nuovo termine del 31 dicembre 1970 a decorrere dalla scadenza dei termini comunque in precedenza stabiliti per l'attuazione dell'opera di navigazione interna Lago Maggiore-Adriatico ».

Il disegno di legge non importa impegni di spesa: essi dovranno eventualmente assumersi quando si procederà alla esecuzione delle opere.

Prima di chiudere, consentite però, onorevoli colleghi, che io rivolga all'onorevole Ministro dei lavori pubblici la raccomandazione di disporre la restituzione ai privati, dopo l'approvazione di questo provvedimento, di quei terreni non più utilizzabili per eventuali sopravvenute modifiche al tracciato del canale.

E concludo, invitandovi a confermare che, attraverso le ripetute disposizioni delle ricordate leggi 1917, 1918 e 1919 e quella del 24 agosto 1941, n. 1044, non sempre sufficientemente collegate, esiste sotto diversa forma una continuità ed unità di intenti da parte dello Stato di eseguire la ricordata linea navigabile e che nessuna discriminazione è da farsi per effetto del succedersi, attraverso dette leggi, dei diversi enti incaricati della costruzione delle opere, ma che esiste anche la continuità della dichiarazione di pubblica utilità, approvando il disegno di legge con gli emendamenti proposti.

CAPPELLINI. Mi pare che non emerga, dalla relazione e dal testo del disegno di legge, alcuno stanziamento per la esecuzione di queste opere. Mi sarei atteso che, accanto alla richiesta di proroga dei termini, fosse stata avanzata anche una richiesta di stanziamento. Si è parlato di progetti in corso di studio e di

compilazione. Tutte ottime cose, ma i progetti non si trasformano in opere fino a quando non si trovano i finanziamenti.

Io naturalmente non sono contrario all'approvazione di questo disegno di legge. Tuttavia vorrei pregare il rappresentante del Governo di dirci qualcosa su eventuali prossimi stanziamenti per l'esecuzione di questi lavori.

AMIGONI. Esprimo l'avviso che gli emendamenti proposti dall'onorevole relatore debbono essere approvati. Il senatore Buizza ha accennato al fatto che esistono dubbi sulla possibilità di eseguire il canale Milano-Po-Adriatico. Se la norma che noi predisponiamo per sistemare gli espropri, non dovesse riferirsi ad espropri che servano al canale Milano-Po-Adriatico, ma ad un altro canale, per acque chiare, noi ci troveremmo nella necessità di dover fare un'altra legge, potendo i proprietari obiettare che gli espropri non hanno servito allo scopo dalla legge fissato.

Mi pare quindi che comprendere il canale Milano-Po-Adriatico anche nelle sue varianti sia opportuno ad evitare dubbi.

CROLLALANZA. Mi associo alle conclusioni dell'onorevole relatore sull'opportunità della proroga o, meglio, del nuovo termine per la dichiarazione di pubblica utilità dei terreni ricadenti nel tracciato dell'idrovia Milano-Venezia.

Circa gli emendamenti suggeriti dal senatore Buizza, nonostante le osservazioni del collega Amigoni, che hanno un certo fondamento, non nascondo che sono alquanto perplesso. È esatto che è ancora allo studio la convenienza o meno di sostituire l'utilizzazione di alcuni tratti del Po con un canale navigabile per servire con maggiore efficacia la funzione di questa idrovia, ma non sappiamo se e quando questi studi avranno termine e, d'altra parte, nulla impedirà, in un tempo successivo, se sarà modificato il progetto nelle sue grandi linee, di promulgare un apposito decreto di dichiarazione di pubblica utilità ai fini dell'esproprio di altri terreni.

Si può obiettare: ma si dovrà pagare in rapporto ai prezzi attuali. Ciò è legittimo ed umano. In quella zona non ci troviamo di fronte a latifondi, ma a terreni intensamente colti-

vati che, in alcuni casi, appartengono anche ad aziende di una certa importanza ed a carattere industriale, ma nella maggior parte dei casi sono di proprietà di piccoli conduttori diretti, cioè di proprietari che sul posto esercitano la loro attività continuativa. Quindi, anche dal punto di vista della giustizia, non so quanto siano opportuni gli emendamenti proposti. Comunque, dopo queste osservazioni, mi rimetto alla Commissione.

Mi associo invece alle giuste osservazioni espresse dal senatore Cappellini. Noi oggi proroghiamo i termini, ma nessuno meglio di me sa che il problema dell'idrovia è problema che si trascina da alcuni decenni. Sono state eseguite delle opere e in determinati tratti sono in corso anche attività di navigazione, ma è pacifico che un'opera di questa grandiosità, destinata a servire specialmente il traffico delle merci povere, è essenziale per l'economia della Valle Padana ed anche per i traffici italo-svizzeri. Per queste considerazioni desidererei che si cominciasse a stanziare qualche somma, gradatamente, di esercizio in esercizio, per poter, con il necessario tempismo, sviluppare i lavori di un'opera che è di grande interesse per la Nazione.

TERRAGNI. Desidero brevemente dare ragione della mia adesione agli emendamenti proposti dal senatore Buizza.

Dalla sua relazione abbiamo potuto conoscere le traversie attraverso cui è passato, nel tempo, il problema della navigazione nel settore padano. Tutti perciò siamo convinti della necessità che si arrivi presto ad una conclusione e ad un'effettiva realizzazione di questo servizio che è di sostanziale importanza per l'economia della Valle Padana. Vorrei aggiungere la necessità che il nostro voto per prorogare fino al 1970 l'impegno riguardante il canale Milano-Po-Adriatico sia esteso anche alle eventuali altre varianti che potranno essere studiate e definite nel frattempo. È un'opera questa che oltre la Valle Padana interessa anche la vicina Svizzera, dalla quale notevoli settori produttivi premono affinché si giunga ad una rapida definizione.

Di non secondaria importanza sono anche altre opere complementari, come la navigazione per acque chiare ed il raccordo con il

lago di Como, la cui realizzazione è stata iniziata con i lavori compiuti sulla diga di Olginate, lavori che permettono già il passaggio dei natanti di seicento tonnellate.

Con queste osservazioni mi dichiaro favorevole agli emendamenti proposti dal senatore Buizza.

CERABONA. Dichiaro la mia perplessità nel dare il mio voto in un senso o nell'altro e vorrei avanzare la proposta di un rinvio ad una prossima seduta del seguito della discussione del presente disegno di legge. Con questo provvedimento noi veniamo a sanare tutto quanto si è verificato nel passato e proroghiamo dei termini che non sappiamo se sono scaduti e della cui scadenza non conosciamo le ragioni. Nell'articolo 1 del disegno di legge si dice: « Per il compimento della costruzione del tronco da Milano alla foce dell'Adda della via navigabile di seconda classe Milano-Po-Adriatico, è assegnato il nuovo termine dal 31 dicembre 1970 a decorrere dalla scadenza dei termini comunque in precedenza stabiliti per l'attuazione dell'opera predetta ». Questi termini di cui si parla non sappiamo se e quando sono scaduti, nè il senatore Buizza, nella sua pur diligentissima relazione, ci ha saputo dare indicazioni in proposito. Noi in sostanza siamo chiamati a dare un colpo di spugna ad una situazione passata che non abbiamo elementi per poter valutare. Il nostro provvedimento potrebbe incidere su interessi materiali di terzi. Per ragioni di onestà pubblica noi dobbiamo essere in grado di dare un giudizio rendendoci conto di quel che facciamo.

Quindi ritengo sia opportuno soprassedere per il momento all'approvazione, al fine di dar modo all'onorevole relatore di raccogliere gli elementi necessari per dissipare i nostri dubbi e votare con serena coscienza.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Esaminando la questione con un po' di attenzione, ogni perplessità dovrebbe scomparire.

C'è una prima legge del 7 aprile 1917, con la quale si dette luogo alla concessione al comune di Milano della costruzione del tronco da Milano a Lodi a Pizzighettone alla foce

dell'Adda della linea navigabile di seconda classe Milano, Lodi, Cremona, fiume Po, Cavanella Po, Conca di Brondolo, Chioggia, Venezia. Tali opere furono dichiarate di pubblica utilità e si assegnava al concessionario un termine per l'ultimazione delle opere di dieci anni.

Successivamente il decreto luogotenenziale 23 maggio 1919 istituì l'ente autonomo dell'Azienda portuale di Milano per la costruzione del porto, a cui fu affidata anche la costruzione del canale. Con l'articolo 6 di tale decreto luogotenenziale fu stabilito che i lavori avrebbero dovuto essere terminati nel periodo massimo di dieci anni. Abbiamo quindi un nuovo termine.

In seguito, gli articoli 2 e 4 della Convenzione 21 marzo 1919 approvata con decreto-legge luogotenenziale 6 aprile 1919 prescrivevano che i lavori dovevano essere ultimati entro dieci anni dall'approvazione del primo progetto parziale. Abbiamo quindi in un atto successivo la fissazione di un altro termine sempre di dieci anni, ma con diversa data di inizio, facendosi capo per la decorrenza dall'approvazione del progetto parziale.

Infine con legge 24 agosto 1941 fu costituito un ente autonomo per la costruzione delle opere di navigazione interna del canale Milano-Cremona-Po e dei porti di Milano e Cremona con la denominazione di Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, costituito fra lo Stato, la provincia ed il comune di Milano, la provincia ed il comune di Cremona. Tutte le opere di impianto del Consorzio furono dichiarate di pubblica utilità ed obbligatorie ad ogni effetto di legge e venne stabilito che il patrimonio in gestione all'Ufficio liquidazione enti portuali padani sarebbe stato ceduto al Consorzio del canale Milano-Cremona-Po.

Senonchè, mentre tutti gli atti precedenti prevedevano la fissazione di un termine per l'esecuzione delle opere, con quest'ultima legge nessun nuovo termine è stato stabilito. Si è provveduto alla compilazione del progetto, che è tuttora in fase di completamento.

Il problema generale — rispondo per inciso al senatore Cappellini — è condizionato alle intese che tuttora si stanno prendendo in sede di Commissione italo-svizzera, che deve esaminare il complesso dei problemi di questa

idrovia. Bisogna innanzi tutto accertare i termini tecnici del progetto e poi gli aspetti finanziari in rapporto anche alla partecipazione della Svizzera, prima di giungere allo stanziamento eventuale di somme da parte del Governo italiano. Ecco perchè questo problema non si pone in questa sede, che riguarda esclusivamente una questione formale di termini.

È accaduto che per gli espropri che erano stati fatti precedentemente sono insorti degli equivoci. Poichè la legge del 1941 non fissa un termine, essendo scaduti i termini predisposti dalle varie disposizioni legislative precedenti, i proprietari chiedono la retrocessione dei rispettivi beni e l'Avvocatura dello Stato ha manifestato i propri dubbi sull'esito delle vertenze giudiziarie. Il presente disegno di legge si introduce quindi come un'integrazione della legge 1941. Si tratta di definire queste questioni per legge, in modo che non vi siano dubbi.

Credo che con ciò le perplessità del senatore Cerabona siano state eliminate.

CERABONA. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario non insisto nella mia proposta di rinvio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Per il compimento della costruzione del tronco da Milano alla foce dell'Adda della via navigabile di seconda classe Milano-Po-Adriatico, è assegnato il nuovo termine del 31 dicembre 1970 a decorrere dalla scadenza dei termini comunque in precedenza stabiliti per l'attuazione dell'opera predetta.

Sono confermate a tutti gli effetti le dichiarazioni di pubblica utilità comunque già disposte in relazione all'opera medesima.

L'onorevole relatore propone al primo comma di questo articolo i seguenti emendamenti:

dopo le parole: « Milano-Po-Adriatico », aggiungere le altre: « o di altre eventuali varianti »;

sostituire alle parole: « opera medesima » le altre: « opera di navigazione interna Lago Maggiore-Adriatico ».

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. La presente norma vale per atti compiuti precedentemente alla sua approvazione. Eventuali nuovi espropri che noi dovessimo stabilire per la realizzazione di nuovi progetti e di varianti, debbono essere considerati nuovi atti di esproprio da compiersi alle condizioni attuali, che tengono conto naturalmente del mercato attuale dei prezzi dei terreni. In questo caso non ha luogo un richiamo a norme precedenti. Pertanto la formula « o di altre eventuali varianti » non rientra nel congegno della presente legge che tende a chiarire una situazione passata.

Resta sempre la dichiarazione di pubblica utilità che è quella che condiziona poi il danno dell'esproprio.

AMIGONI. I terreni che hanno formato oggetto di esproprio sono quelli del porto di Milano, i quali servono sia al canale sia ad una eventuale variante per acque chiare. Si tratta quindi sempre di espropri fatti per il porto, i quali debbono rimanere invariati e ritenersi validi e non possono essere impugnati anche in seguito ad una variante sostanziale del progetto. Si tratterebbe in sostanza di evitare che gli espropri fatti in base ad una legge che fissava la costruzione di un determinato canale, ad un certo momento, per un'eventuale variante, non dovessero essere più ritenuti validi.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sugli espropri fatti per il punto di partenza non possono aver riflesso le eventuali varianti determinatesi nella prosecuzione. L'emendamento è perciò pleonastico.

CERABONA. A mio avviso gli emendamenti proposti dall'onorevole relatore non hanno ragion d'essere in questa sede poichè non attengono alla specifica materia che stiamo trattando.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti il primo emendamento

del senatore Buizza, non accettato dal Governo, tendente ad aggiungere dopo le parole « Milano-Po-Adriatico » le altre « o di altre eventuali varianti ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

BUIZZA, *relatore*. È evidente che, essendo stato respinto questo mio primo emendamento, l'altro non ha più ragione d'essere.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Arrivati a questo punto credo sia necessario fare una dichiarazione che resti agli Atti, e cioè che è stato inopportuno votare e bocciare questo emendamento, perchè ciò provocherà in sede di interpretazione delle rilevanti difficoltà.

È chiaro, è pacifico che le espropriazioni per pubblica utilità, derivanti da qualsiasi variante che noi apportiamo al progetto, sono soggette al regime normale di esproprio in dipendenza della dichiarazione di pubblica utilità. Al riguardo non c'è e non può esserci alcun dubbio, poichè altrimenti creeremmo veramente delle difficoltà.

PRESIDENTE. L'approvazione che stiamo per dare all'articolo 1 si deve interpretare nel senso e con lo spirito esplicitamente dichiarati dall'onorevole Sottosegretario.

Metto pertanto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

Resta escluso il rimborso delle tasse e delle imposte eventualmente già percepite.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Concessione di un contributo annuo di lire 50 milioni a favore della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca (F.A.R.P.)** »
(750).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo annuo di lire 50 milioni a favore della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca (F.A.R.P.) ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

VACCARO, *relatore*. L'Ente che ha preceduto la Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca (F.A.R.P.) nel mandato di assistere i pescatori addetti alla piccola pesca (quella a remi o a vela anche se munita di motore ausiliario), godeva prima della guerra di un contributo continuativo di lire 250 mila annue a carico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e riceveva inoltre annualmente importanti sussidi dalla Presidenza del Consiglio e da taluni enti di diritto pubblico, grazie ai quali poteva contare su un finanziamento complessivo di mezzo milione di lire all'anno. Tale ammontare veniva destinato a soccorrere i piccoli pescatori mediante la gratuita sostituzione di attrezzi andati perduti (barche, reti, remi, vele, lampare, ecc.) in caso di sinistri marittimi e lagunari o in caso di grave deterioramento per l'uso.

L'assistenza era limitata a quei pescatori che per gravi riconosciute condizioni economiche non fossero in grado di provvedere con le proprie forze a riparare il sinistro. Nei casi meno gravi le attrezzature erano fornite a pagamento dilazionato, senza carico di interessi, forma questa di assistenza anch'essa molto apprezzata, e tale da mantenere in efficienza le attrezzature dei pescatori economicamente deboli.

L'opera dell'Ente era tanto più provvida in quanto ai lavoratori della piccola pesca (a differenza di quelli della pesca motorizzata) non era riconosciuta, come del resto non è riconosciuta ora, nessuna forma di assistenza, talchè questa eroica classe di lavoratori del mare e delle acque dolci, che comprende centomila

unità con nuclei familiari che si avvicinano a mezzo milione di anime, è la sola categoria in Italia non assistita dalla Nazione, salvo sotto la modesta forma del soccorso invernale.

Quando la Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca (F.A.R.P.) subentrò il 17 ottobre 1944 al vecchio Ente, essa ereditò una attività di lire 1.549.011,90 contro una passività di lire 406.708,15. Si noti peraltro che la somma di 1 milione era già stata dal vecchio Ente impegnata per pagamento di attrezzi in corso di lavorazione e di consegna, talchè il capitale netto trasferito alla F.A.R.P. ammontava, tenuto conto di altri impegni, come risulta dalla copia autentica del bilancio al 30 giugno 1944, a sole lire 173.620,55.

Al momento della Liberazione il nuovo Governo democratico fece presente agli Alleati la imprescindibile necessità di ricostituire quasi per intero l'attrezzatura della piccola pesca, la quale durante il periodo bellico era andata in gran parte distrutta, o per causa diretta della guerra, o indirettamente per l'usura delle reti e delle imbarcazioni che durante tutti quegli anni non avevano potuto essere sostituite per la carenza di materie prime, specialmente cotone, e di materiale da costruzione.

Considerato il prezioso apporto che la piccola pesca poteva dare all'angoscioso problema dell'alimentazione del Paese, in quel tragico periodo in cui vi era assoluta mancanza di viveri, gli Alleati, con generosità che non va sottaciuta, misero a disposizione del Governo italiano materie prime per la pesca, specialmente filati di cotone, nonchè altre attrezzature e materiali per il valore complessivo di circa mezzo miliardo, nei valori del 1945, e perciò di oltre 2 miliardi nei valori odierni.

Gli Alleati, inoltre, d'accordo con il Governo italiano, ritennero che la F.A.R.P., quale organo creato dallo Stato, e per la sua riconosciuta esperienza, era l'unico Ente capace di provvedere alla distribuzione di detto ingente materiale alle marinerie di piccola pesca che sono sparse su tutta l'estensione costiera italiana, nonchè nei laghi, e che assommano a circa 400. Spettò quindi alla F.A.R.P., che ebbe a superare gravissimi ostacoli anche di comunicazioni, il difficilissimo compito di far giungere il materiale fin nelle più piccole stazioni di pesca, con distribuzione addirittura capil-

lare. Ciascun pescatore che aveva perduto i suoi attrezzi poté così ricostruire, almeno in parte, i propri « mestieri ».

Che la F.A.R.P. abbia egregiamente adempiuto a tale missione ne è prova il fatto che, fra tutte le attività nazionali, la piccola pesca fu la prima, nello spazio di appena due anni, a riportare la produzione al livello anteguerra, contributo decisivo nel complesso problema alimentare della Nazione in quei tristi e difficilissimi anni.

Il materiale da pesca, a seconda delle circostanze e sulla base di opportune, rapide istruttorie, venne ceduto ai singoli pescatori o gratuitamente o ad un prezzo da considerarsi simbolico, in quanto rappresentava sovente nulla più che un decimo del prezzo che le materie prime, o le attrezzature, avevano raggiunto sul mercato (nero e bianco) del Paese. Basterà citare taluni tipi di « tortiglie » (cioè cotone da pesca) che sul mercato nazionale avevano raggiunto nel 1945-46 il prezzo di lire 10 mila al chilo, e che vennero dalla F.A.R.P. fornite al prezzo di lire 600 al chilo, esercitandosi con ciò anche una meritoria e decisiva azione calmieratrice.

In caso di forniture a pagamento, la F.A.R.P. era autorizzata, per disposizione statutaria, a caricare un diritto del 5 per cento con cui far fronte alle spese di amministrazione a provvedere all'assistenza a fondo perduto. La F.A.R.P. ha infatti, con grande tempestività, sempre provveduto ad elargire dei soccorsi in casi di sinistri mortali alle famiglie degli scomparsi.

Finchè vi sono state riserve del materiale donato dagli Alleati, la F.A.R.P. ha potuto non solo far fronte alle spese di amministrazione, ma è riuscita anche a costituire una modesta riserva patrimoniale, quale risulta dall'ultimo bilancio della Fondazione (esercizio 1953-54).

Esaurite peraltro le attrezzature di provenienza alleata, e poichè a partire dal 1944 nè i Ministeri competenti nè la Presidenza del Consiglio hanno corrisposto alla Fondazione i contributi previsti nel suo statuto (che è approvato per legge), la F.A.R.P. si è trovata praticamente senza entrate meno quella di un modesto ausilio (2 milioni di lire) concesso negli anni 1952 e 1953 da un Ente di diritto pubblico; talchè negli ultimi due esercizi finanziari (1952-53 e 1953-54) la F.A.R.P., che non ha

mai sospeso l'assistenza pur dovendo oramai esercitarla in forma ridottissima, ha dovuto affrontare in pura perdita le spese di amministrazione. Tali esercizi si sono chiusi infatti con una notevole perdita, che è andata ad assottigliare il piccolo patrimonio che l'Ente era riuscito a costituirsi negli anni precedenti, e che sarebbe destinato a sparire ove lo Stato non intervenga con urgenza a ripristinare i contributi sospesi come si è detto da ben dieci anni, sebbene dovuti per legge.

L'opera della Fondazione rappresenta, come si è citato, l'unica forma di assistenza sociale destinata a mezzo milione di cittadini, fra i più meritori, i cui capi famiglia affrontano quotidianamente pericoli per assicurare al Paese un così prezioso alimento.

Il Ministero della marina mercantile, di concerto con quello dell'agricoltura, nel presentare al Parlamento il disegno di legge n. 750 ha inteso perciò mantenere in vita la Fondazione in guisa che essa possa in modo continuativo consentire alla classe peschereccia italiana di mantenere, ed anzi accrescere, la sua produttività: il che è possibile se si fa luogo alla immediata sostituzione delle attrezzature quando vanno perdute nel caso di gravi sinistri marini, o se consumate dall'uso, sempre che sia riconosciuta la povertà degli utenti e la loro incapacità di provvedere a ricostituire i propri mezzi di lavoro.

Con apposito decreto del Ministero del tesoro la F.A.R.P. era stata inclusa fin dal gennaio 1953 nel novero degli Enti ammessi ad esercitare il credito ai piccoli pescatori, limitatamente agli attrezzi di lavoro. Ma anche tale missione non ha potuto essere adempiuta, in quanto la detta autorizzazione ha coinciso con l'inizio dei bilanci passivi della F.A.R.P. talchè la Fondazione non ha potuto concorrere ad alleviare ai pescatori una parte almeno degli interessi bancari che purtroppo gravano interamente su di essi.

La relazione al disegno di legge n. 750, nel riprodurre le finalità della F.A.R.P. (quali sono elencate nel suo statuto) ha dovuto necessariamente citare quella relativa all'« assunzione della gestione permanente delle aziende ittiche dello Stato, dei mercati del pesce e delle casse di mercati » (lettera f).

Trattasi peraltro di finalità che per essere adempiute domanderebbero l'impiego di un ingente capitale (molte centinaia di milioni) che la F.A.R.P. non possiede, e che lo Stato non è certamente in grado, in questo periodo di raccoglimento finanziario, di mettere a disposizione dell'Ente. Tali mansioni rimarranno perciò allo stato di programma, ma non possono avere neanche un inizio di attuazione pratica, occorrendo aspettare migliori momenti.

Il disegno di legge n. 750 è inteso soltanto a mettere la F.A.R.P. in grado di esercitare un'assistenza pratica, cioè con quella immediatezza che le circostanze, così spesso tragiche, della vita marinara richiedono: per cui la perdita di un attrezzo, se non prontamente sostituito, non solo lascia un'intera famiglia senza lavoro, cioè nella miseria, ma si ripercuote automaticamente sulla economia alimentare della Nazione.

Per quanto ho detto, chiedo all'onorevole Commissione di approvare il disegno di legge così come ci è stato proposto.

PRESIDENTE. Comunico alla Commissione che in merito a questo disegno di legge mi sono pervenuti i pareri, ambedue sfavorevoli, della Commissione di agricoltura e della Commissione finanze e tesoro.

Ne do lettura:

« Onorevole Presidente, le comunico che la 8^a Commissione da me presieduta, nella seduta odierna, ha espresso parere sfavorevole sul disegno di legge: " Concessione di un contributo annuo di lire 50 milioni a favore della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca (F.A.R.P.) " (750). F.to MENGHI ».

« La Commissione finanze e tesoro osserva che, trattandosi di un contributo a carattere continuativo occorrerebbe conoscere la posizione patrimoniale dell'Ente e l'attività da esso svolta dal 17 ottobre 1944, data del decreto di sua costituzione.

« Da rilevare, fra l'altro, che l'Ente ereditò dalla " Fondazione littoria per la piccola pesca " la posizione patrimoniale della stessa, che come da resoconto allegato al decreto aveva un attivo di 1.549.011,90 contro un passivo di 406.303, 75. E poichè a norma dell'articolo 4 le entrate della Fondazione consistevano nei con-

tributi del Ministero dell'agricoltura, appare chiaro che, o non vi fu bisogno di consumare detti contributi, oppure la gestione della Fondazione fu attiva.

« La richiesta ora di uno stanziamento di 50 milioni annui, quando gli scopi di allora (articolo 2) sono quelli dell'attuale disegno (vedi relazione), abbisogna di giustificazione. Nell'attuale disegno di legge vi è uno scopo in più (relazione, lettera f): "assumere in gestione permanente le Aziende ittiche dello Stato, i mercati del pesce e le Casse dei mercati". Necessita avere conoscenza di queste gestioni, della loro entità e situazione economica e finanziaria.

« A stato di atti la Commissione finanze e tesoro non può esprimere parere favorevole. F.to BERTONE ».

Questi pareri, dal punto di vista procedurale, lasciano noi arbitri della decisione, perchè non toccano in nessun modo la norma vincolativa dell'articolo 81 della Costituzione. L'articolo 31 del nostro Regolamento dice infatti: « Quando la Commissione finanze e tesoro esprima parere scritto contrario all'approvazione di un disegno di legge che importi nuovi o maggiori spese e sia assegnato in sede deliberante ad altra Commissione permanente, *motivando la sua opposizione per mancanza della copertura finanziaria prescritta dall'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione*, il disegno di legge è rimesso alla discussione e votazione del Senato, qualora la Commissione competente per materia non concordi col suddetto parere ».

VACCARO, *relatore*. Posso aggiungere che, successivamente alla emanazione di questo parere negativo, i rappresentanti ufficiali della F.A.R.P., hanno avuto un lungo colloquio con il Presidente della Commissione finanze e tesoro, al quale hanno anche presentato il bilancio della Fondazione, e sembra che il senatore Bertone sia rimasto soddisfatto ed abbia trovato giusta la loro richiesta.

Comunque io metto il bilancio della Fondazione a disposizione dei colleghi che volessero consultarlo.

TAMBRONI, *Ministro della marina mercantile*, Onorevoli senatori, nonostante gli sforzi

che ho compiuto, non mi sono reso conto dei motivi che hanno ispirato i due pareri contrari espressi, in merito a questo disegno di legge, da parte della Commissione di agricoltura e della Commissione finanze e tesoro.

Il disegno di legge in esame è stato presentato da chi ha l'onore di parlarvi, di concerto con il Ministro del bilancio, con il Ministro del tesoro e con quello dell'agricoltura, poichè io ho sempre raccolto e mi sono reso portavoce delle istanze di quei settori del Senato e della Camera che si interessano della pesca e che sollecitano degli stanziamenti più congrui per la marina da pesca italiana. Una volta che, in un particolare settore, sono riuscito ad avere 50 milioni sul mio bilancio, non mi rendo conto delle ragioni che hanno indotto le due Commissioni del Senato ad esprimere parere contrario.

Si tratta di una Fondazione — perchè è un Ente morale — che, vorrei dire, è la più proletaria delle Fondazioni che ci sono in Italia perchè trae lo spicciolo, direi, dalla povertà dei pescatori italiani per elargire poi sussidi in casi di urgente necessità e in casi di malattia.

Voi sapete che i pescatori non sono soggetti di previdenza ed assistenza, a meno che non siano associati in cooperative; e poichè la maggioranza dei pescatori non sono associati in cooperative, per il loro temperamento individualistico, ogni qualvolta un caso particolarmente meritevole e disgraziato si presenta non c'è nessuna possibilità di soccorrerlo se non attraverso la F.A.R.P., la quale veramente opera capillarmente, in profondità.

Per quanto riguarda l'Italia meridionale, dove abbondano i piccoli pescatori che, molte volte, non hanno nemmeno il danaro per riammagliare una rete scucita o per acquistare un attrezzo necessario, la F.A.R.P. fa dei prestiti a lunga scadenza, con piccole cambiali, per cui vorrei dire che, sotto un certo aspetto, di fatto esercita il credito bancario, il quale è precluso in genere ai piccoli pescatori, perchè nessuna Banca, anche la più democratica, dà 1.000 lire ad un pescatore se costui per contropartita non le dà una garanzia solida e solvibile.

Fu proprio il sottoscritto che, nel 1951, operò una trasformazione dello statuto di questa Fondazione che era giunta nel 1945 a noi, per tra-

dizione, con la denominazione di « Fondazione littoria » e tra gli altri scopi inserimmo anche quello della eventuale gestione di mercati ittici. Forse è qui la ragione di alcune opposizioni. Debbo peraltro dichiarare che fino a questo momento, dello scopo statutario di cui ho parlato, la Fondazione non si è avvalsa; e le cooperative hanno più volte rivolto istanza al Ministero della marina mercantile perchè si cerchi, sul piano della socialità e della produttività, di dare alle cooperative stesse la possibilità di gestire i mercati ittici. E fui proprio io che in quell'epoca, avvalendomi dei voti unanimi espressi dal Senato e dalla Camera, modificai lo statuto con decreto presidenziale;

In questa situazione si è voluto dare un carattere di stabilità alla Fondazione, con una entrata annua di 50 milioni di lire, che gravano sul bilancio della Marina mercantile.

Debbo altresì aggiungere che il Consiglio di amministrazione della F.A.R.P. comprende rappresentanti di tutte le categorie, soprattutto del settore cooperativo, senza distinzioni di colore politico: ci sono le cooperative che appartengono ad una certa organizzazione e ci sono quelle che appartengono ad un'altra. E proprio io insediai il nuovo Consiglio d'amministrazione, augurandomi che veramente la F.A.R.P. potesse essere il centro motore del movimento cooperativo peschereccio italiano. Questo è uno dei punti sostanziali dello statuto della Fondazione, il quale, alla lettera *d*) — come è riportato nella relazione — dice: « agevolare la riunione di tutte le cooperative della pesca in un unico organismo economico, tecnico, assistenziale; », poichè effettivamente queste cooperative sono in gran parte abbandonate a se stesse.

Mi pare, pertanto, che non ci siano ragioni per le quali il provvedimento non possa essere approvato. Del resto la Commissione di agricoltura non ha motivato la sua ostilità al provvedimento — ed avrebbe dovuto farlo —, mentre la Commissione di finanze e tesoro si è preoccupata dei bilanci i quali, a quanto mi risulta, sono stati regolarmente consegnati. D'altra parte, trattandosi di un ente morale, gli statuti sono a disposizione di chiunque li voglia consultare. Non vi è, pertanto, un parere contrario che possa vincolare la Commis-

sione a norma dell'articolo 31 del Regolamento del Senato, secondo il quale si deve rimettere il provvedimento all'Assemblea quando manca la copertura richiesta dall'articolo 81 della Costituzione: la copertura c'è ed è stanziata esattamente nel bilancio della Marina mercantile.

Vi invito, pertanto, onorevoli senatori, ad approvare il provvedimento in esame, anche perchè non mi sia impedito nei prossimi esercizi di avere stanziamenti maggiori.

CAPPELLINI. Ero già convinto dell'opportunità di votare a favore di questo disegno di legge, e debbo aggiungere che le dichiarazioni dell'onorevole Ministro hanno rafforzato questa convinzione.

Però, in seguito al parere negativo espresso dalle due Commissioni del Senato, la domanda che mi pongo è questa: dobbiamo votare subito il disegno di legge, oppure è meglio rinviarlo alla prossima seduta per avere la possibilità di studiare meglio il problema?

Comunque non intendo fare una richiesta formale: è soltanto un interrogativo che sottopongo all'attenzione del Governo.

PRESIDENTE. Non vedo la ragione pratica di un rinvio; d'altra parte il Ministro desidererebbe che il disegno di legge fosse approvato prima della discussione dei bilanci.

PORCELLINI. Il disegno di legge così come ci è stato sottoposto, per forza di cose deve avere l'approvazione di tutti; però con una speciale raccomandazione perchè la F.A.R.P. eviti, nella sua azione, il pericolo di discriminazioni politiche, anche se l'onorevole Ministro ha creduto di toglierci qualsiasi preoccupazione al riguardo.

CANEVARI. Una domanda vorrei rivolgere all'onorevole Ministro: attualmente questa Fondazione eretta in ente morale non ottiene sussidi di altra natura?

TAMBRONI, *Ministro della marina mercantile*. Non ha altri sussidi; ha soltanto il capitale residuo della Fondazione precedente.

CANEVARI. Allora stupisce il parere della Commissione finanze e tesoro, la quale, consta-

tando una situazione patrimoniale confortevole, ne trae argomento per non dare il suo consenso!

Per quanto si riferisce, poi, alla preoccupazione testè espressa dal collega Porcellini, debbo ricordare che il movimento cooperativo dei pescatori a me risulta essere veramente il più indipendente che ci sia nel nostro Paese. Questo mi induce, a parte ogni altra considerazione, a dare il mio voto favorevole al disegno di legge in esame.

CERABONA. Riprendendo le osservazioni fatte poco fa dal collega Cappellini, anche io vorrei insistere per un rinvio a brevissima scadenza di questo disegno di legge, onde avere la possibilità di studiare più attentamente la questione e votare con più sicura coscienza, anzi — dico di più — per chiedere eventualmente un aumento dello stanziamento.

TAMBRONI, Ministro della marina mercantile. Questo non è possibile, perchè i bilanci ormai sono stati presentati.

Non ho un interesse funzionale, come Ministro della marina mercantile, a che il provvedimento sia approvato oggi o in una prossima seduta; però mi permetto di fare osservare che l'aumento di stanziamento non è più possibile in questo esercizio, perchè le condizioni del bilancio sono quelle che sono ed io — me ne darete atto — le conosco meglio di voi. Tuttavia poichè il bilancio della Marina mercantile è stato presentato alla Camera e sarà prossimamente iscritto all'ordine del giorno di quell'Assemblea, desidererei che prima della sua discussione, questo disegno di legge fosse approvato. Non credo sia il caso che vi assumiate la responsabilità di un rinvio, se pensate che lo stanziamento va a beneficio di tanti pescatori che attendono da gran tempo.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo quindi all'esame degli articoli del disegno di legge, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la concessione, a decorrere dall'esercizio 1954-55, di un contributo di lire 50.000.000 annui, a favore della « Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca », per provvedere alle attività previste dall'articolo 2 dello statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1951, n. 1757.

La spesa relativa alla concessione del contributo di cui al precedente comma, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

(È approvato).

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente articolo, per l'esercizio finanziario 1954-1955, viene provveduto:

per lire 45.000.000 mediante versamento allo stato di previsione della entrata per lo stesso esercizio finanziario 1954-55 di una corrispondente somma da prelevarsi sul conto corrente di Tesoreria riguardante la gestione prodotti industriali e commerciali d'importazione;

per lire 5.000.000 mediante riduzione per un corrispondente importo dello stanziamento del capitolo 69 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il ripetuto esercizio 1954-55.

(È approvato).

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del senatore Spezzano: « Modifica dell'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1175, sulle acque e sugli impianti » (736).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Spezzano: « Modifica dell'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1175, sulle acque e sugli impianti ».

Debbo far presente agli onorevoli colleghi che la Presidenza del Consiglio ha chiesto di soprassedere all'esame di questo disegno di legge in attesa che il Governo presenti un nuovo disegno di legge attualmente allo studio, inteso a disciplinare organicamente l'intera materia delle acque e degli impianti elettrici. All'altro ramo del Parlamento si è chiesto di soprassedere all'esame di una analoga proposta fatta dall'onorevole Fabriani; dello stesso parere è il Ministro dei lavori pubblici.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'onorevole Presidente ha già detto quale è la nostra opinione su questo provvedimento.

Il Parlamento ha approvato, credo il 27 dicembre dello scorso anno, un provvedimento che in questa materia ha apportato notevoli modifiche e che è in corso di applicazione, perchè il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha definito i bacini imbriferi montani e adesso naturalmente si è in via di ottenere la riscossione dei contributi da parte delle Società elettriche per fare l'assegnazione in relazione a quei piani e programmi che spetta al Consiglio superiore dei lavori pubblici e al Ministero di approvare. Con il provvedimento presentato dal senatore Spezzano noi verremmo nuovamente ad intervenire in questa materia gravando di nuovi oneri la produzione di energia elettrica; oneri che indubbiamente determinerebbero delle ripercussioni che vanno, per lo meno, attentamente considerate.

Per questi motivi, ed anche perchè una apposita Commissione sta studiando la revisione della legislazione attinente alle acque e agli impianti elettrici, e per evitare che singoli in-

terventi non abbiano ad inquadarsi in una visione organica del problema, noi chiederemo il rinvio della discussione di questo disegno di legge presentato dal senatore Spezzano. Analogamente mi sono espresso in sede di Commissione di lavori pubblici alla Camera dei deputati dove è stato presentato un disegno di legge da parte dell'onorevole Fabriani, che pure interviene in questa materia portando nuovi oneri.

Vorrei pregare pertanto la Commissione di rinviare l'esame di questo provvedimento.

SPEZZANO. Dire che sono stupito di quello che avviene, è molto poco!

Voglio innanzitutto richiamare i colleghi della Commissione che hanno votato la legge del 27 dicembre 1953 al rispetto dell'impegno preciso da loro preso in quell'occasione. È anche bene precisare perchè i colleghi abbiano una visione completa della situazione come stanno le cose.

Fin dal 1951 il Ministro dei lavori pubblici, onorevole Aldisio, presentò un disegno di legge di modifica generale del testo unico delle acque e degli impianti elettrici del 1933. Il disegno di legge proposto dall'onorevole Aldisio non andò avanti ed allora gli onorevoli De' Cocci ed altri presentarono uno stralcio del disegno di legge del Governo che modificava gli articoli 52 e 53 del testo unico e regolava anche altre questioni secondarie relative ai privati. Il disegno di legge venne approvato dalla Camera dei deputati ma non poté essere discusso dal Senato perchè venne sciolto prima del termine stabilito. All'inizio della nuova legislatura il senatore Benedetti, insieme con altri colleghi, presentò qui in Senato, lo stesso disegno di legge dell'onorevole De' Cocci, limitandolo però all'articolo 52. Quando tale disegno di legge venne in discussione davanti a questa Commissione, da parte dell'onorevole Carelli ed altri si disse che il disegno di legge era parziale e che si doveva discutere insieme anche la modificazione dell'articolo 53. Fu semplicemente su mia richiesta, appoggiata dal Presidente della Commissione e da altri colleghi, che la Commissione decise di discutere quel provvedimento parziale relativo all'articolo 52 e di rinviare l'esame del problema

relativo all'articolo 53. Dalla discussione emerse però che il progetto di legge De' Cocci, ricopiato da Benedetti, modificava sostanzialmente i diritti dei Comuni rivieraschi nel senso che i benefici concessi dall'articolo 52 ai Comuni rivieraschi venivano estesi a tutti i Comuni del bacino imbrifero. Il che significava che una determinata cifra che doveva essere divisa per un numero X di Comuni si sarebbe dovuta dividere per un numero X + Y di Comuni. Tuttavia insistetti perchè il disegno di legge venisse approvato e la Commissione, su richiesta dell'onorevole Toselli, si impegnò a presentare un disegno di legge per esentare il canone, dovuto in base all'articolo 52, dall'onere della ricchezza mobile. Nello stesso tempo la Commissione prese l'impegno di presentare un disegno di legge che modificasse, nei termini che ho precisato con la mia proposta, l'articolo 53. Solo a queste condizioni, vi prego di ricordare, noi che rappresentavamo i Comuni rivieraschi, ci decidemmo di approvare la legge che estendeva i benefici dei Comuni rivieraschi a tutti i Comuni dei bacini imbriferi.

Approvata la legge, mentre noi avevamo deciso che la delimitazione del bacino imbrifero dovesse semplicemente avere importanza al fine di stabilire quali Comuni dovessero beneficiare del canone e non ai fini di una esclusione o meno di taluni impianti elettrici, il Consiglio superiore dei lavori pubblici delimitati i bacini imbriferi escluse alcuni impianti elettrici dall'onere del sopra-canone. Di modo che se sono vere — e non ho ragione di dubitare che siano vere — le dichiarazioni dell'onorevole Romita il quale, in una riunione ha detto che il 30 per cento degli impianti elettrici esistenti in Italia sono stati esclusi da quest'obbligo, quella legge che uomini di buona fede, noi tutti, volevamo fare per migliorare la situazione dei Comuni, in realtà l'ha peggiorata, perchè il 30 per cento degli impianti elettrici è stato escluso dall'obbligo del canone.

Del danno sopportato dai Comuni rivieraschi potete farvi un'idea ascoltando qualche cifra. Per esempio, il bacino del Magra in Liguria mentre aveva 4 Comuni rivieraschi, ne ha 31 Comuni come bacino imbrifero, per cui non si tratta di dividere per 4, ma per 31. Il bacino del Tanaro, in provincia di Cuneo,

mentre aveva 9 Comuni rivieraschi, ne ha 108 Comuni come bacino imbrifero. Il bacino del Bormida aveva 7 Comuni rivieraschi, adesso ne ha 114 ricadenti nel bacino imbrifero. Il bacino del Ticino ne ha 137; quello del Piave 117!

Se è vero che prima di fare la legge, avevamo sentito il bisogno di assumere l'impegno di modificare l'articolo 53, che successivamente la legge è stata applicata in modo tale che le Società elettriche hanno guadagnato il 30 per cento per essere state escluse in tale misura dall'obbligo del canone, che per l'applicazione della legge i Comuni rivieraschi hanno subito un notevole danno perchè devono dividere i benefici con tutti i Comuni del bacino imbrifero, è evidente che l'articolo 53 deve essere modificato.

E tale necessità è resa ancora più manifesta da queste poche altre considerazioni: la legge del 1933, che porta il nome del collega Crolalanza, è stata nella realtà inapplicabile. In sostanza l'articolo 53 del testo unico del 1933 ha trovato in Italia applicazione sulla percentuale dello 0,22 per cento. Il sopra-canone dovuto per l'energia trasportata oltre i quindici chilometri non ha trovato applicazione. E se anche oggi l'articolo potesse trovare applicazione così come è formulato si tratterebbe di una applicazione semplicemente formale, non sostanziale, perchè tra i requisiti che si richiedono per stabilire l'entità del canone (requisiti che erano seri e concreti prima della guerra) c'è quello che il sopra-canone non può essere superiore alla media delle spese obbligatorie dell'ultimo quinquennio; il che oggi, dopo la svalutazione, porta a cifre irrisorie.

Stando così le cose è evidente che è necessario modificare questa legge. E non solo io avverto questa necessità: l'originario disegno di legge per la modifica dell'articolo 53 porta la firma del ministro Aldisio ed un altro disegno di legge porta la firma dell'onorevole De' Cocci ed altri. Che tale modifica sia necessaria lo dimostra, in fine, il fatto che questa Commissione ha assunto, in merito, un impegno preciso.

Infatti, quando fu formulato l'articolo 53 del quale ci occupiamo, non si specificò se quell'articolo dovesse applicarsi anche agli im-

pianti già esistenti; così quando i Comuni interessati richiesero la liquidazione del canone, si rispose che non spettava loro niente perchè la concessione era precedente al 1933, cioè risaliva ad un'epoca in cui quell'articolo non esisteva.

In quale situazione oggi ci troviamo? Io, onorevoli colleghi, per mia sventura, sono una vittima delle Società elettriche. Il mio Comune è uno dei Comuni rivieraschi del bacino del Moccone che è entrato in funzione nel dicembre del 1952. Abbiamo fatto la domanda per la liquidazione del sovra-canone dal 1952 al 1954 ma il monopolio elettrico ha avuto l'abilità di far girare questa domanda da un Ministero all'altro. L'anno scorso il Genio civile di Cosenza ha istruito la pratica ed ha proposto dodici milioni di canone a favore dei Comuni rivieraschi. Sembrava che tutto fosse finito. Senonchè i rappresentanti della Società meridionale di elettricità si precipitano al Ministero delle finanze, precisamente al Demanio, dicendo che si trattava di una istruttoria sbagliata e che la Società non era in grado di pagare quella somma. Il Ministero delle finanze, nemmeno a farlo apposta, scrive una lettera al Genio civile di Cosenza, una di quelle lettere che sanno scrivere i direttori generali, nelle quali si legge più di quello che non sia scritto, nella quale, in sostanza, si diceva che la Società meridionale di elettricità aveva protestato e che, pertanto, era necessario che il Genio civile rivedesse l'istruttoria. Il Genio civile di Cosenza naturalmente si rivolse alla Società meridionale di elettricità per sapere con più precisione come stavano le cose. La Società meridionale di elettricità arrivò al punto di dire che l'energia elettrica del Moccone, impianto entrato in funzione nel 1953 e quindi soggetto a canone, si consuma *in loco*. Al che naturalmente il Genio civile oppose che risulta chiaramente che essa viene esportata. E la Società meridionale di elettricità rispose: «L'energia viene esportata prima in provincia di Catanzaro, ma lì si confonde con l'energia del fiume Neto — impianto precedente non soggetto a canone — e successivamente viene riportata ai luoghi d'origine! Per cui sarebbe esportata soltanto l'energia non soggetta a canone, mentre l'altra, dopo un viaggio turistico con biglietto di andata e ritorno, sarebbe consumata nel raggio dei quindici chilometri! (*Commenti*).

In conclusione, non più dodici milioni spettano ai Comuni, ma 200.000 lire!

Il Ministero delle finanze, Direzione generale del Demanio, prepara il decreto che viene inviato al Consiglio superiore dei lavori pubblici per il parere. Per fortuna io non sono soltanto sindaco, ma anche senatore e mi sono reso subito conto della situazione. Ho fatto perciò due ricorsi che sono andato a consegnare personalmente all'onorevole Romita ed all'onorevole Tremelloni. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha rinviato al Genio civile la pratica per ulteriore istruttoria.

Stando così le cose, onorevoli colleghi, vi pare che possiamo ancora perdere del tempo per risolvere un problema di questa gravità? Non vi pare che sia delittuoso che dal 1933 ad oggi non si sia corrisposto il canone nemmeno nell'uno per cento dei casi? Vi pare serio, mentre si parla di autonomia degli enti locali, di libertà degli enti locali, che questo sovra-canone sia considerato una facoltà del Ministero, con questo assurdo, che anche il collega Trabucchi ha rilevato, che la Società elettrica si può opporre al decreto del Ministro mentre i Comuni non si possono opporre? E mentre i Comuni non sono in grado di spendere cinquecento lire per un flacone di penicillina, le Società continuano ad incassare miliardi!

In conclusione, mi limito a ricordare ancora una volta l'impegno che i colleghi hanno assunto approvando la legge del 1953 e li invito a non rinviare la discussione di questo disegno di legge.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il senatore Spezzano, sia pure per motivare la sua opposizione al rinvio, è entrato nel merito del problema. Io non vorrei imitarlo, appunto per non pregiudicare il problema stesso con alcuna dichiarazione e lasciare invece aperta la via ad un approfondito esame della materia.

Il rinvio che io chiedo ha appunto questo significato: non vuole esprimere un giudizio sfavorevole nel merito del provvedimento, ma il desiderio di inquadrarlo nell'ambito dell'esame che si va facendo di tutta la complessa materia.

Noi abbiamo già fatto qui un buon lavoro con l'approvazione della legge precedente. Il senatore Spezzano, con la sua notevole abilità

dialettica, ha trovato modo di affermare che dall'applicazione del provvedimento stesso sarebbero derivati vantaggi non già ai Comuni ma alle Società elettriche. In realtà la dizione della legge del 1953 è stata imperfetta in quanto fu adottato un medesimo criterio per determinare gli obbligati e i beneficiati, e forse questo fu un errore. Però attualmente non è esatto dire che il 30 per cento delle Società siano state escluse dall'obbligo. È il 70 per cento che ha incominciato a pagare. L'impostazione esatta è questa ed un passo innanzi lo abbiamo fatto.

Ripeto di non voler entrare nel merito del disegno di legge. Desidero soltanto rettificare un'affermazione fatta dal senatore Spezzano. Il Ministero non ritiene applicabile il sovraccanone dell'articolo 53 soltanto alle concessioni avvenute dopo il 1933, ma lo ritiene applicabile a tutte indistintamente le grandi derivazioni e produzioni di energia elettrica.

La nostra proposta di rinvio vuol essere soltanto un tentativo di rimediazione del problema per il suo inquadramento nella situazione generale dell'energia idroelettrica e delle norme che stiamo studiando, in modo da vedere fino a che punto noi possiamo gravare di nuovi oneri le Società e modificare la situazione attuale senza pregiudicare l'emanazione di successive disposizioni.

Se la Commissione non volesse accettare questa proposta di rinvio, poichè tutti i Ministeri interessati sono orientati nel senso da me espresso, io dovrei chiedere, a nome del Governo, la rimessione all'Assemblea del provvedimento.

CROLLALANZA. Credo che l'esposizione che ci ha fatto il collega Spezzano sia chiara e convincente. Egli ha prospettato la necessità — sia per il modo forse non felice con cui è stato tradotto il pensiero del legislatore nella compilazione degli articoli della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sia per gli inconvenienti che si sono verificati nella sua applicazione, di cui ci ha portato alcune esemplificazioni — di integrare le disposizioni di tale legge con un nuovo provvedimento legislativo, inteso ad emendare l'articolo 53 del Testo unico sulle acque.

È vero che il collega Spezzano ha affermato che, nella stesura della legge del 1933, si è fatto

in modo da rendere praticamente inapplicabile la disposizione contenuta nell'articolo 53 — il che costituisce un processo alle intenzioni dei compilatori di quella legge — ma egli non deve ignorare che quando fu compilato quel Testo unico, per cui si dovettero sudare parecchie camicie ed occorsero alcuni anni di lavoro da parte del Comitato interministeriale, che cercò di districarsi in mezzo a notevoli contrasti di interessi, si provvide anche ad inserirvi un altro titolo, riguardante il controllo sulle Società elettriche. Esso prevedeva uno strumento efficace inteso a far sì che le Società elettriche svolgessero la loro attività sotto la vigilanza dello Stato a salvaguardia degli interessi generali della collettività. A tale scopo erano stati compiuti studi diligenti compulsando anche il materiale legislativo degli altri Paesi, a cominciare dagli Stati Uniti d'America. Credo di aver detto in altra circostanza che, quando la legge stava per essere varata, le Società elettriche si misero in agitazione sostenendo che due miliardi di chilowattore di energia risultavano invenduti; ciò che costituiva, secondo loro, giustificazione alla mancata esecuzione di impianti per i quali erano state date da tempo le concessioni, e di cui il Ministero, in vista della scadenza dei termini, sollecitava il completamento o l'inizio dei lavori. Le Società sostenevano, inoltre, che l'applicazione del controllo, in un momento in cui l'industria elettrica attraversava un periodo di crisi, sarebbe stato quanto mai intempestivo.

Queste considerazioni, se non impressionarono il Ministero dei lavori pubblici (e gli avvenimenti successivi gli dettero ragione, perchè durante e prima della guerra, ci siamo trovati di fronte ad una crisi di energia), riuscirono a far presa in alcuni ambienti economici ed a far stralciare momentaneamente il titolo della legge che prevedeva la disciplina e il controllo sulla produzione elettrica. Se quel titolo fosse rimasto come parte integrante del Testo unico sulle acque, esso avrebbe reso efficace anche l'applicazione dell'articolo 53.

Le intenzioni erano dunque più che chiare e legittime.

Comunque, a dimostrare che quello stralcio ebbe solo carattere di sospensiva, giusta o ingiusta che fosse, di fronte ad una particolare situazione, sta di fatto che, in un tempo suc-

cessivo, tra il Ministero dei lavori pubblici e la Corporazione delle acque e dell'elettricità, di cui ero allora vice presidente, fu concordato, con gli opportuni aggiornamenti, la riesumazione della predisposta legislazione sul controllo dell'energia elettrica, ed essa sarebbe stata varata se non fosse sopraggiunta disgraziatamente la guerra. Purtroppo è stato un male che ciò non si sia verificato.

Chiusa la lunga parentesi, che mi è sembrata opportuna, e ritornando al disegno di legge di iniziativa del senatore Spezzano, credo di non dover aggiungere altro a quanto egli ha già illustrato. Mi pare chiara l'opportunità di fare in modo che la recente legge, che modifica l'articolo 52 del Testo unico sulle acque, sia resa efficiente ed integrata dal nuovo provvedimento di iniziativa parlamentare che emenda, a sua volta, l'articolo 53.

Circa poi la proposta di rinvio del provvedimento in esame, mi permetto di osservare, per quella modesta pratica che ho in materia, che la revisione del Testo unico delle acque del 1933 non è problema che possa essere risolto a breve scadenza, sia per l'ampiezza degli interessi, che sono in giuoco, sia per la difficoltà di mettere d'accordo gli stessi Ministeri. Infatti, disgraziatamente, la competenza in materia di impianti e distribuzione di energia elettrica, che dovrebbe essere esclusiva del Ministero dei lavori pubblici, è invece divisa tra vari Dicasteri.

Perciò, dopo la dichiarazione del collega Spezzano, disposto anche a rinunciare alla firma del disegno di legge, purchè lo faccia proprio il Ministro dei lavori pubblici, salvo a discuterlo e ad emendarlo; e dopo che egli ha efficacemente prospettato i motivi dell'urgenza, a me sembra che una richiesta di rinvio, a meno che non si trattasse di qualche settimana — me lo consenta l'onorevole Sottosegretario — potrebbe apparire solo come un tentativo di insabbiamento della iniziativa parlamentare.

SPEZZANO. Se il rinvio si intende per un breve periodo, quindici giorni o un mese, io sono disposto ad accettarlo. Aggiungo di più: se entro un mese l'onorevole Sottosegretario a nome del Governo presenterà un disegno di legge analogo al mio, che affronti la risolu-

zione del problema dell'articolo 53, io in quella sede non avrei nulla in contrario a ritirare il mio disegno di legge per discutere quello governativo. A questa condizione aderisco: diversamente, per evitare un rinvio *sine die* e per liberare l'onorevole Sottosegretario dal fastidio di un'analoga richiesta, presenterei io stesso la richiesta che il disegno di legge da me proposto venga rimesso all'Assemblea.

CANEVARI. Anch'io sono contrario ad un rinvio a tempo indeterminato secondo la richiesta fatta dall'onorevole Sottosegretario. Il problema deve essere affrontato. Ricordo che già lo scorso anno la nostra Commissione ha raccomandato al Governo di presentare al più presto non la riforma di tutto il Testo unico del 1933, in ordine alla quale fin da allora avevamo tutti riconosciuta la difficoltà di superare i vari ostacoli che si frapponevano, ma una revisione degli articoli 52 e 53, che interessano prevalentemente i Comuni anche nelle loro finanze, onde arrivare ad una situazione basata sull'equità che tenesse anche presenti le condizioni in cui si svolge l'attività di sfruttamento idrico nel nostro Paese.

Non potrei perciò aderire ad una proposta di rinvio *sine die* del problema. Invece crederei opportuno, per chiarire meglio le nostre idee, che ci fosse un rinvio di otto o quindici giorni. Desidero perciò modificare la proposta di un rinvio a tempo indeterminato, fatta dal sottosegretario Colombo, in quella di un rinvio di pochi giorni della discussione del disegno di legge.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Accetto la proposta di rinvio nel senso indicato dal senatore Canevari. Fra otto giorni ritengo di essere in grado di comunicare alla Commissione il parere, favorevole o contrario, del Governo riguardo al disegno di legge Spezzano.

SPEZZANO. Sono d'accordo anch'io.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, la discussione di questo disegno di legge è rinviata ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Autorizzazione di una maggiore spesa di lire un miliardo per il completamento della ferrovia metropolitana di Roma e per la provvista del materiale rotabile di prima dotazione » (862).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di una maggiore spesa di lire un miliardo per il completamento della ferrovia metropolitana di Roma e per la provvista del materiale rotabile di prima dotazione ».

Il disegno di legge è di per sè estremamente chiaro e non richiede una particolare illustrazione.

Dichiaro pertanto aperta la discussione generale.

CAPPELLINI. Si tratta di un'opera vecchia di parecchi anni e che soltanto il 9 di questo mese è stata inaugurata. È urgente completarla al più presto con nuove opere e nuovi stanziamenti. Fra l'altro è antieconomico stanziare miliardi senza poi mettere in esecuzione la linea. Durante tutti questi anni sono stati impiegati sei miliardi, senza che essi abbiano reso nulla, perchè la linea è entrata in funzione soltanto da pochi giorni. Bisognerà che il Governo si impegni a presentare nuovi stanziamenti (perchè lo stanziamento che oggi ci si propone non basterà), in modo da poter realizzare la costruzione di una vera e propria metropolitana. Anzi, accanto ai nuovi finanziamenti occorrerà presentare dei progetti che ci lascino intravedere una possibilità di costruire una linea metropolitana veramente tale, della quale tutti sentiamo la necessità.

Ciò premesso, ci dichiariamo favorevoli al disegno di legge.

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. La Commissione saprà certamente che l'ultimo tratto, di cui è questione nel presente disegno di legge, è in costruzione e si spera di poterlo inaugurare presto. Ma, quel che è più importante, è che sono già in stato avanzato gli studi per il tronco fra Termini e piazzale Flaminio, che sarà la vera linea metropolitana di Roma.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Per il completamento della Ferrovia « Metropolitana » di Roma: Termini-Colosseo-San Paolo-Zona dell'Esposizione (Tre Fontane-Cecchignola) e per la provvista del materiale rotabile di prima dotazione è autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000 (un miliardo) da stanziare sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, per l'esercizio finanziario 1954-55.

BUIZZA. Propongo di sostituire alle parole: « Per il completamento della ferrovia » le altre: « Per la prosecuzione dei lavori della ferrovia », che è dizione più propria.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 1 con l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Buizza. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

Alla copertura della spesa di un miliardo sarà provveduto mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1954-55.

(È approvato).

Art. 3.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio derivanti dalla esecuzione della presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,40.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.